



COMUNE DI PARMA

Categoria OSFP/2012/57

Prot. Gen. n.° 182938 IV/1.3

del 5 NOV. 2012

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL X ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER LA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010 E ULTERIORI MISURE GESTIONALI/EMERGENZIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL MEDESIMO ACCORDO.
REVOCA DELLE ORDINANZE REP. N. 38 DEL 14/09/2012 E REP. N. 39 DEL 14/09/2012.**

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992;
- la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
- la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE;
- il X Accordo di Programma regionale 2012-2015 "per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010", sottoscritto a Bologna il 26/07/12 da Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con deliberazione n. 29 del 28/03/07 dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 20/2000 ed ai sensi dell'art. 122 della L.R. 3/1999;

- il Piano comunale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, anno 2012, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 910 del 06/10/2011;
- il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20/09/07 acquisito agli atti il 25/09/2007 Prot. n.168633;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 - Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- l'ordinanza Commissariale prot. n. 35442 del 29/02/2012;
- l'ordinanza Sindacale rep. n. 38 del 14/09/2012;
- l'ordinanza Sindacale rep. n. 39 del 14/09/2012;
- l'ordinanza Sindacale rep. n. 40 del 14/09/2012;
- lo Statuto del Comune di Parma;

Premesso:

- che ai sensi del D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 il Comune di Parma è tenuto ad assicurare il monitoraggio della concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici ritenuti importanti ai fini dell'impatto sanitario ed ambientale, fra i quali la Frazione Inalabile PM10 delle Polveri Sospese;

Preso atto:

- che la Regione Emilia Romagna ha predisposto a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve periodo, tra i quali l'adozione di provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione veicolare. Questi ultimi, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme ad altre iniziative attivate dal 2002 ad oggi, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, nonostante l'anno 2011 abbia evidenziato valori di concentrazione nuovamente in crescita;
- che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM₁₀ e PM_{2,5} sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;
- che il X Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria prevede, in linea con gli Accordi riferiti agli anni precedenti, da un lato l'adozione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato il ripetersi di tali fenomeni e dall'altro l'avvio di programmi di progressiva risoluzione degli impatti ambientali generati dalle attività antropiche;
- che a Parma, come in tutta Europa, il sistema dei trasporti su gomma e il riscaldamento degli edifici pubblici e privati continuano a contribuire significativamente all'inquinamento atmosferico, all'aumento di emissioni di gas a effetto serra ed a numerosi impatti ambientali;

- che si ritiene di dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM10 e PM2,5);
- che i provvedimenti di limitazione del traffico hanno anche una valenza fortemente educativa e di sensibilizzazione della cittadinanza;
- che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto dell'ubicazione dei principali parcheggi e della viabilità principale presenti sul territorio;

Visto che:

- i rilevamenti della rete fissa regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, gestite da ARPA, hanno registrato finora a Parma nell'anno ancora in corso n. 82 superamenti del limite giornaliero di PM10, già ampiamente oltre i 35 ammessi all'anno dalla normativa vigente in materia;
- il traffico veicolare ha una forte incidenza sulle emissioni di PM10 ed il parco veicoli immatricolato sul territorio del Comune di Parma risulta essere ad oggi di quasi 120.000 veicoli;
- gli impianti di riscaldamento hanno anch'essi una forte incidenza sulle emissioni di PM10, in particolare nell'area urbana;
- gli artt. 6 e 7 del citato Accordo di programma regionale per la qualità dell'aria prevedono l'impegno degli Enti sottoscrittori ad attivare e promuovere misure gestionali ed emergenziali aggiuntive oltre ai provvedimenti di limitazione alla circolazione di cui all'art. 5;
- tra le misure gestionali ed emergenziali da attivare e promuovere in ambito "traffico veicolare" è ritenuto fondamentale intervenire sulla qualità e sul numero dei veicoli circolanti, specialmente nell'area urbana;
- tra le misure gestionali ed emergenziali da attivare e promuovere in ambito "impianti di riscaldamento" rientrano l'imposizione dell'obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali, pubblici, ecc. (per evitare dispersioni termiche), nonché la possibilità di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati;
- ai sensi del D.P.R. n. 412 del 1993 e s.m.i. il Comune di Parma rientra nella zona E, per la quale sono consentite n. 14 ore giornaliere di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile;
- tutti gli edifici rientranti in categorie diverse dall'E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) devono rispettare 20 gradi + 2 di tolleranza;

Ritenuta necessaria, per tutte le ragioni sopra esposte, l'emissione del presente provvedimento, come misura preventiva indispensabile per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione delle Polveri Sospese;

Rilevato il fatto che il presente provvedimento si accompagna a tutta una serie di articolate misure attualmente in campo ed in ordine di ulteriore sviluppo, in quanto obiettivi primari dell'Amministrazione, per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, agevolare gli spostamenti ecosostenibili (ciclopedonali), incentivare la trasformazione dei veicoli in mezzi ecologici, preservare le isole ambientali e le aree a traffico limitato nonché le zone a

verde, mantenere un coerente livello di sostenibilità dell'uso dell'energia sostenendo le politiche e le azioni necessarie come ad esempio il Patto dei Sindaci e le strategie che caratterizzano le smart cities,

ORDINA

la revoca dell'ordinanza rep. n. 38 del 14/09/2012 e dell'ordinanza rep. n. 39 del 14/09/2012 a far data dal giorno 05/11/12 e la contestuale adozione delle seguenti disposizioni:

1. l'istituzione del divieto totale di circolazione dalle 08.30 alle 18.30 nelle seguenti giornate:

- **domenica 13 gennaio 2013;**
- **domenica 3 febbraio 2013;**
- **domenica 3 marzo 2013;**

fatte salve eventuali ulteriori modifiche che potranno intervenire per rafforzare l'incisività dell'ordinanza, ove le condizioni meteo climatiche ovvero i picchi di inquinamento lo richiedano, all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità:

- Tangenziale del Ducato, tratto compreso tra lo svincolo n°10 (via Emilia Ovest) e la tangenziale Unione Europea;
- Via Emilia Ovest, tratto compreso tra lo svincolo n°10 della tangenziale del Ducato e Str. Vicinale Rasori;
- L.go 24 Agosto 1942 (parcheggio scambiatore ovest);
- Strada Valera di sopra;
- Strada Cocchi Francesco tratto compreso tra strada Valera di sopra e via Martiri della Liberazione;
- Via Martiri della Liberazione tratto compreso tra via Cocchi Francesco e via Volturno;
- Via Volturno Tratto compreso tra via Martiri della Liberazione e la rotatoria con via Silvio Pellico – Via Fleming;
- Via Silvio Pellico;
- Via La Spezia Tratto compreso tra Via Silvio Pellico e lo svincolo n°12 della tangenziale del Ducato;
- Tangenziale del Ducato tratto compreso tra lo svincolo n°12 (via La Spezia) e lo svincolo n°17 (di strada Traversetolo);
- Strada Bassa dei Folli, in prossimità del sottopasso con la tangenziale del Ducato;
- Strada Traversetolo tratto compreso tra via Pertini e la tangenziale del Ducato;
- Via Pertini tratto compreso tra il parcheggio "Esselunga" e strada Traversetolo;
- L.go Alfredo Botta (Parcheggio Centro commerciale "Eurosia");
- Strada S. Margherita;
- Strada del Lazzaretto tratto compreso tra Strada Madonnina Gigli e Strada S. Margherita;
- Tangenziale del Ducato tratto compreso tra lo svincolo n°17 (di strada Traversetolo) e lo svincolo n°19 (q.re Ex Salamini);
- Via Emilio Lepido tratto compreso tra lo svincolo n°19 della tangenziale del Ducato e lo svincolo n°1 della tangenziale Unione Europea;

- Tangenziale Unione Europea, tratto compreso tra lo svincolo n°1 (via Emilio Lepido) e lo svincolo n°3 (via Venezia);
- Via Venezia, tratto compreso tra la tangenziale Unione Europea e via Paradigna;
- Via Paradigna, tratto compreso tra via Venezia e via Sergio Silva;
- Via S. Leonardo, tratto compreso tra via Silva e lo svincolo n°5 della tangenziale Unione Europea;
- Tangenziale Unione Europea, tratto compreso tra lo svincolo n°5 (Via San Leonardo) e lo svincolo n°7 (Strada Baganzola);
- Svincolo n°8/9 della tangenziale Unione Europea
- Str. Baganzola, tratto compreso tra la Tangenziale Unione Europea e via Savani;
- Strada dei Mercati, Tratto compreso tra via Savani e via Cremonese;
- Via Cremonese, rotatoria con strada dei Mercati e ramo di svincolo con la tangenziale Unione Europea.

2. l'istituzione del divieto totale di circolazione tutti i giovedì a partire dal giorno 08/11/12 e fino al 29/11/12 (compresi) e nel periodo dal 07/01/13 al 31/03/13 dalle 08.30 alle 18.30,

fatte salve eventuali ulteriori modifiche che potranno intervenire per rafforzare l'incisività dell'ordinanza, ove le condizioni meteo climatiche ovvero i picchi di inquinamento lo richiedano, all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità:

- Viale Bottego;
- Via Garibaldi (Barriera Garibaldi);
- Viale Mentana;
- Piazzale Vittorio Emanuele II;
- Viale San Michele;
- Piazza Risorgimento;
- Stradone Martiri della Libertà;
- Viale Berenini;
- Ponte Italia;
- Piazzale Marsala;
- Viale Caprera;
- Piazzale Barbieri;
- Viale Vittoria;
- Piazzale Santa Croce;
- Via Kennedy ;
- Viale Pasini;
- Viale Piacenza;
- Ponte Delle Nazioni.

Sarà consentito di usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo rispettivamente Via IV Novembre, Viale Toschi e Viale Berenini, Via Camillo Rondani e Borgo Salnitrrara.

3. l'istituzione di specifica campagna (1 settimana al mese) per controlli massivi sui veicoli circolanti dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 nell'area interna alle tangenziali nel rispetto dell'ordinanza sindacale rep. n. 40 del 14/09/2012;

4. a partire dal 05/11/12 e fino al 31/03/13:

- a) il rispetto all'interno di tutti gli edifici pubblici e privati di una temperatura di 19 gradi + 2 (art.4 D.P.R. n. 412 del 26/08/93);
- b) la riduzione di n. 2 ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici e privati, che viene pertanto consentita fino a 12 ore al giorno;
- c) l'obbligo di mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, delle seguenti categorie di edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412 del 26/08/93:
 - E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
 - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
 - E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
 - E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) non si applicano alle seguenti categorie di edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412 del 26/08/93:

- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
- E.6 (1) Edifici adibiti ad attività sportive: solo se adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche - solo se adibiti a scuole materne e asili nido;

I controlli relativi alle disposizioni di cui ai precedenti punti n. 1, n. 2 e n. 3 saranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del nuovo Codice della Strada.

In caso d'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2 del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92.

I controlli relativi alle disposizioni di cui al precedente punto n. 4 capoversi a) e b) saranno svolti all'interno delle attività già svolte e disciplinate nelle procedure di verifica delle emissioni degli impianti termici "Calore Pulito";

I controlli relativi alle disposizioni di cui al precedente punto n. 4 capoverso c) saranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte ai punti n. 1 e n. 2 della presente ordinanza i seguenti veicoli:

1. autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
2. autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
3. autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2/3 posti (car pooling);
4. auto condivisa (car sharing);
5. mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;

6. mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
7. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc...)
8. veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
9. carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
10. veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
11. autoveicoli diretti agli alberghi della città;
12. veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;
13. veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
14. veicoli adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
15. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
16. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
17. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
18. veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l'orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d'urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell'attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l'autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
19. mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;
21. veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario di ingresso e di uscita degli alunni (previa esibizione dell'orario scolastico vistato dall'istituto), limitatamente alle giornate del giovedì ed ai mezzi non compresi nel provvedimento di "*divieto temporaneo alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti*" di cui all'ordinanza rep. n. 40 del 14/09/12;
22. autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 5 (ai sensi delle Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78/CE Rif 2005/55/CE Riga B2 oppure riga C);
23. ciclomotori e motoveicoli euro 2 ed euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap.5 fase II e successive);
24. veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni;

Alla Polizia Municipale e/o al Settore Mobilità e Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza o comprovata necessità.


Infomobility Spa provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;

La presente ordinanza entrerà in vigore, relativamente alle disposizioni n. 1 e n. 2, al momento della posa della Segnaletica Stradale nonché, complessivamente, al momento della pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE, SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI AL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO STAMPA, SETTORE SERVIZI, INFOMOBILITY SPA, AGENZIA PARMA ENERGIA, CONFESERCENTI, ASCOM, FEDERDISTRIBUZIONE, CNA, APLA, GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE, UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI, COMANDO VIGILI DEL FUOCO, TEP SPA, SMTP SPA, IREN SPA, ARPA, AUSL, AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI, PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.

IL SINDACO di PARMA

Federico Pizzarotti



L'Assessore all'Ambiente,
Mobilità e Trasporti
Gabriele Folli



Il dirigente del Settore
Mobilità e Ambiente
Nicola Ferioli

